



# TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

## PRESIDENZA

### CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI :  
DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274, ART. 54;  
DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, ART.2;  
DEL CODICE DELLA STRADA, ARTT. 186 E 187 D.LGS 30/04/1992 N° 285 E  
SUCCESSIVE MODIFICHE;  
DELL'ART. 73 COMMA 5 BIS D.P.R.9/10/1990 N.°309.

### Premesso

Che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che, ugualmente, a norma del Codice della strada, artt. 186 e 187, all'imputato può essere applicata la pena del lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest' ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1 lett. G), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;

che l'art. 224 bis del D.Lgs n. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con la violazione delle norme del codice, il Giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con atto in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l'Associazione Nucleo Operativo I Falchi di Decimomannu, di seguito per brevità denominata l'Associazione, presso la quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelle indicate nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

che l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Oristano e Ogliastra del Ministero della Giustizia (UEPE), con sede in Cagliari, Via Peretti, n. 1/A tel. 070/53721 - e mail: [ucpe.cagliari@giustizia.it](mailto:ucpe.cagliari@giustizia.it), che ha favorito i contatti tra il Tribunale di Cagliari e gli Enti e Associazioni interessati al lavoro di pubblica utilità, secondo la normativa vigente sovrintende all'esecuzione della sanzione;

#### **Tutto ciò premesso**

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Francesco Sette, Presidente del Tribunale di Cagliari, giusta la delega di cui in premessa, l'Associazione sopra indicata, nella persona del legale rappresentante pro-tempore Gianpiero Manca e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Oristano e Ogliastra del Ministero della Giustizia, in persona del Dirigente Dott.ssa Rossana Carta, si conviene e si stipula di quanto segue:

#### **Art.1**

L'Associazione consente che i condannati da parte dei Tribunali, dei Giudici di Pace, nonché delle Corti d'Appello, alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L'Associazione, che opera nel settore socio-assistenziale, e che ha sede in Decimomannu, Via Carducci snc tel. 070/9668010; cell. 347 2545741; cell. 347 2545730; e mail [prot.civ.i.falchi@tiscali.it](mailto:prot.civ.i.falchi@tiscali.it) specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- Assistenza con trasporto malati e disabili;
- Collaborazione con il servizio sociale del Comune per la distribuzione di viveri a persone indigenti;
- Pulizia della sede e dei mezzi in dotazione;

- Collaborazione e assistenza a manifestazioni sportive, religiose e culturali;
- Attività di Protezione Civile;
- Ogni altra attività inerente la personalità dei condannati.

Precisa inoltre che l'Associazione svolge attività in tutti i periodi dell'anno.

#### **Art.2**

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

#### **Art.3**

L'Associazione, che consente a n. 3 soggetti di eseguire contemporaneamente la prestazione dell'attività non retribuita e, comunque per un massimo di n. 10 soggetti nell'arco dell'anno, individua nel Presidente o un suo delegato la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni d'intesa con l'UEPE.

L'Associazione si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

#### **Art.4**

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Associazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'Associazione si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso, alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

#### **Art.5**

E' fatto divieto all'Associazione di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Associazione l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni, e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

#### **Art.6**

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere,

terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

#### Art.7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Associazione.

#### Art.8

L'ufficio Esecuzione Penale Esterna, nella persona del preposto che il direttore individua per ogni esecuzione, sovrintende ad ogni aspetto dell'esecuzione della sanzione durante tutto il suo svolgimento, tiene i contatti col Magistrato che ha pronunciato la sentenza, relaziona periodicamente sull'andamento della misura e al termine della stessa; fornisce assistenza nei rapporti tra questi e l'Associazione.

#### Art.9

La presente convenzione avrà la durata di tre (3) anni a decorrere dalla sua stipula e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno, salva disdetta che una delle parti dovrà comunicare all'altra con congruo anticipo.

Copia della presente convenzione, inclusa a cura della Segreteria del Tribunale, nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. citato in premessa, viene trasmessa al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali nonché a tutti gli uffici giudiziari del circondario di Cagliari.


Cagliari, 9 aprile 2014

Il Presidente del Nucleo Operativo i Falchi di Decimomannu

Giampiero Manca



Il Presidente del Tribunale  
Dott. Francesco Sette



IL Dirigente dell'UPEVE  
Dott.ssa Rossana Carta





NUCLEO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE  
"I FALCHI ONLUS"  
(DECIMOMANNU-DECIMOPUTZU-UTA-VILLASOR-VILLASPECIOSA)

con sede in via Carducci s.n.c. - 09033 DECIMOMANNU (CA)  
Tel./Fax 070 9668010 - Cell. 347 2545741 / 347 2545730

C.F. 92122610923 - Codice IBAN: IT 78 E 07601 04800 000047279542

E-mail: [prot.civ.i.falchi@tiscali.it](mailto:prot.civ.i.falchi@tiscali.it)

REGIONE SARDEGNA - Reg. Gen. Volontariato n. 1196  
Determinazione n. 1/257 del 08.08.2003

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI		
Ufficio di Registrazione		
N. 531	13/2/2018	
UOR	CC	RUC
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo		Sottofascicolo

Alla cortese attenzione del

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
AL DIRIGENTE DELL' U.E.P.E.

Loro Sedi - C A G L I A R I -

Prot.n° 09

OGGETTO: revoca delle convenzioni in essere con Tribunale ed U.E.P.E. di Cagliari.

RIFERIMENTI : Convenzione del 09.04.2014 con Presidente Tribunale di Cagliari;  
Convenzione del 12.05.2014 con Dirigente U.E.P.E. di Cagliari.

Il sottoscritto MANCA Giampiero, Legale Rappresentante dell'Associazione N.O.P.C. "I FALCHI ONLUS", in riferimento alle Convenzioni in essere con codesti Enti, con la presente comunica la **REVOCA** delle stesse a decorrere dal 01 Maggio 2018.

Tale sofferta decisione, viene presa in seguito alle difficoltà riscontrate dall'entrata in vigore della norma, che prevede la stipula della copertura assicurativa dei soggetti affidati mediante l'I.N.A.I.L., che ha portata all'incertezza nella presa in carico dei soggetti medesimi ed al pagamento di fatture al consulente incaricato delle operazioni di stipula delle assicurazioni.

Vista la situazione di incertezza e di esborso di fondi per l'avvio delle pratiche assicurative obbligatorie con l'I.N.A.L., non resta altro da fare che revocare l'impegno preso con le convenzioni in riferimento.

Decimomannu, li 01/02/2018

IL PRESIDENTE  
Giampiero MANCA

Visto,  
Cagliari

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE